

ORIGINALE

ORDINANZA

n. 87 del 01/10/2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, DEL D. LGS.N. 267/2000 - PROROGA CHIUSURA PARCHI GIOCO E SOSPENSIONE ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI EXTRASCOLASTICHE PER I RAGAZZI IN ETA' 3-14 ANNI FINO ALLA DATA DEL 11 OTTOBRE 2020, PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "COVID-19".

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO:

- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale era stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 " convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

- del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27;

- del Decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35 e, in particolare, l'art. 3, comma 2, ove si prevede che *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1"*;

- del Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;

- del Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

VISTO il DPCM del 17 Maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO altresì il DPCM 14 Luglio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO CHE con Decreto legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” è prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO altresì atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATE le Ordinanze della Regione Toscana emanate in materia;

VISTA la propria Ordinanza n 80 del 22/9/2020 con la quale si stabiliva per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale e tra la popolazione scolastica

1. la sospensione nel territorio comunale di tutte le attività sportive e culturali extrascolastiche per i ragazzi in età 3-14 anni o comunque frequentanti fino alla Scuola secondaria di 1° grado, dalla data del 22 Settembre 2020 e sino alla data del 04 Ottobre 2020;
2. la chiusura al pubblico, dal 22 Settembre e sino al giorno 04 Ottobre 2020 compreso, dei Parchi gioco “Fucoli”, “S. Elena”, “Macerina”, “Viale Dante”, “Le Piane”, delle aree attrezzate per l'attività all'aperto site nel Parco a Valle (palestre outdoor e skate park) e campo polivalente Stadio Maccari, che a tal fine verranno delimitati e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità;

VISTA la propria Ordinanza n 83 del 23/9/2020 con la quale si stabiliva la rettifica delle precedenti ordinanze n. 79/2020 e n. 80/2020 nel senso di richiamare a fondamento e presupposto normativo del relativo potere di ordinanza esclusivamente l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 ed intendendo espunto dal testo delle suddette ordinanze ogni richiamo all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e quindi, per l'effetto, ogni richiamo alla necessità di preventiva comunicazione al Prefetto dei suddetti atti;

ATTESO CHE con propria precedente Ordinanza n. ___ del ___/09/2020 con la quale è stata disposta:

1. La proroga della chiusura dell'Istituto Comprensivo Federico Tozzi, per la sola Scuola Primaria Mencarelli, fino al 9 Ottobre 2020, affinché sia evitato ogni possibile inconveniente derivante dalla mancanza dei docenti messi dalla Azienda Unità Sanitaria Locale competente in quarantena cautelativa in seguito a contatto diretto con persona risultata positiva al Covid-19;
2. E' fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche in aula per le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e nei locali scolastici per ogni scuola di ordine e grado, in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni

(statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto (Verbale CTS n. 94 del 07/07/2020);

3. Durante le fasi di ingresso e di uscita dalle strutture scolastiche/educative è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto di seguito indicate:

- negli spazi di pertinenza dell'Istituto Comprensivo Federigo Tozzi ed entro 200 metri dalle strutture per i plessi scolastici di Viale Dante, Scuola "Mencarelli" e Scuola dell'Infanzia Strada del Condotto
- negli spazi di pertinenza dell'Istituto di Istruzione superiore "Pellegrino Artusi" ed entro 200 metri dagli spazi di pertinenza;
- negli spazi di pertinenza ed entro 200 metri dalle strutture del Nido di Infanzia "Il Fiordaliso" e del Nido di Infanzia "Il Pollicino.

Tale obbligo sussiste anche nei 30' minuti precedenti all'orario di ingresso e nei 30' minuti successivi all'orario di uscita da dette strutture

TENUTO CONTO dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica locale;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."*;
- l'art. 18 del DL n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020;
- la L. n. 241/1990;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Chianciano Terme e trova applicazione fino al 11 Ottobre 2020, fatto salvo l'aggiornamento della presente Ordinanza in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale e tra la popolazione scolastica

1. la proroga della sospensione nel territorio comunale di tutte le attività sportive e culturali extrascolastiche per i ragazzi in età 3-14 anni (residenti a Chianciano Terme) o comunque frequentanti fino alla Scuola secondaria di I° grado, fino alla data del 11 Ottobre 2020 compreso;
2. per tutti gli impianti sportivi e le palestre, ad eccezione delle piscine, divieto di accesso agli spogliatoi e alle docce fino al 31/10/2020 compreso;

3. la chiusura al pubblico, fino al 11 Ottobre 2020 compreso, dei Parchi gioco "Fucoli", "S. Elena", "Macerina", "Viale Dante", "Le Piane", delle aree attrezzate per l'attività all'aperto site nel Parco a Valle (palestre outdoor e skate park) e campetto polivalente Stadio Maccari, che a tal fine verranno delimitati e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità;

RACCOMANDA il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la notifica della presente alle Associazioni sportive e ai Gestori degli impianti sportivi di Chianciano Terme;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o alla Prefettura di Siena;
 - o al Comando Carabinieri di Chianciano Terme;
 - o al Commissariato di P.S. di Chiusi;
 - o al Comando di Polizia Municipale;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 per l'accertamento delle responsabilità, e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000,00

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

II SINDACO
Andrea Marchetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005